

Quesito ministeriale

Attività pertinenti nei centri commerciali

Quesito rivolto da tecnico antincendi al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Area prevenzione incendi

Oggetto: Attività pertinenti funzionalmente collegate alle attività commerciali

Si sottopone cortesemente il seguente quesito a codesta Direzione Centrale, in considerazione della valenza generale dello stesso.

Si può riscontrare, nelle gallerie commerciali, la presenza di attività non letteralmente definibili come "commerciali", quasi sempre singolarmente non soggette ai controlli di prevenzione incendi. Si citano, a titolo di esempio:

- studi medici (generici o specialistici);
- centri estetici (parrucchieri, solarium, massaggi, SPA, ecc.);
- centri fisioterapici;
- palestre, scuole di ballo, centri fitness;
- uffici professionali (geometri, ingegneri, architetti, avvocati, ecc.);
- studi di associazioni di categoria (CNA, Croce Rossa Italiana, ecc.);
- lavanderia;
- uffici postali;
- ristorazioni o locali con somministrazione di cibo e bevande.

A nostro avviso è corretto annoverare tra le "attività pertinenti funzionalmente collegate alle attività commerciali", le tipologie di attività precedentemente elencate, se caratterizzate da un livello di rischio d'incendio compatibile con i sistemi di protezione previsti dal D.M. 27/07/2010.

Ovviamente nel caso in cui le attività non letteralmente "commerciali" risultino ricomprese tra quelle elencate dal D.M. 16/02/1982 (oggi attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate dal DPR 151/2011), dovranno necessariamente essere limitate a quelle previste dal DM 27.07.2010, punto 2.1, lett. "b".

Chiediamo a codesta Direzione Centrale di voler confermare, ove lo ritenga ammissibile, quanto sopra rappresentato.

Risposta al quesito da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Area prevenzione incendi

Con riferimento alla richiesta relativa alla presenza di attività pertinenti funzionalmente collegate alle attività commerciali, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Per specifiche attività, non soggette ai controlli di prevenzione incendi, pur non strettamente riconducibili a quelle "commerciali", ma in ogni caso, funzionali e compatibili con le finalità proprie dell'attività commerciale in cui sono inserite, si ritiene che possa essere ammessa la relativa presenza e comunicazione, sempreché compatibili con le condizioni di sicurezza antincendio globali dell'attività commerciale e fermo restando l'osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e/o i criteri generali di prevenzione incendi per la singola attività.

Si richiama quanto previsto dai punti 2.1.lettera b) e 2.3 lettera e) del D.M. 27 luglio 2010 nel caso di presenza e/o comunicazione di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Qualora le attività presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi, la relativa presenza e/o comunicazione potrà essere valutata attraverso l'istituto della deroga ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 151/2011.

Si soggiunge infine che, in via generale, tutti gli aspetti tecnici di prevenzione incendi dovranno comunque essere rappresentati ai Comandi Provinciali dei VVF all'interno dei procedimenti previsti dal d.P.R. 151/2011, atteso che, proprio la specifica e dettagliata conoscenza dei singoli progetti consentirà ai Comandi di potersi compiutamente esprimere.